

STATUTO

Art. 1

E' costituito con sede in Pescara, in via Palermo n. 41 l'Associazione **Jonathan - diritti in movimento**, Codice Fiscale 91070500680. L'Associazione si disciplina con il presente Statuto ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/91.

Art. 2

L'Associazione è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro, a carattere democratico unitario e antifascista.

Jonathan, pur guardando prioritariamente alla realtà Gay, Lesbica, Bisessuale e Transessuale, si rivolge a tutte le persone e a tutte quelle forme associate che credono negli stessi principi di socialità contemplati nel presente statuto.

L'obiettivo di fondo di Jonathan è dunque il riconoscimento pieno dei diritti all'emotività, all'affettività e ad una sessualità liberata all'interno di una società libera da modelli precostituiti e precetti. Jonathan si propone a tutti, anche oltre gli incerti confini della realtà Gay, Lesbica, Bisessuale e Transessuale, quale ambito di conoscenza/coscienza e di sviluppo di cultura aperta, plurilingue, multiculturale, pluriethnica, fondata sulla pace e sul riconoscimento della diversità quale patrimonio dell'intera umanità e fondamento del principio di eguaglianza.

Nel perseguimento delle sue finalità, l'associazione può collaborare e/o aderire ad altre organizzazioni, riconosciute e non, istituzioni ed enti pubblici e privati, sindacati e movimenti di cui condivide le finalità e/o che gli stessi condividano quelle qui enunciate.

Art. 3

Jonathan nasce per produrre informazione, ricerca e cultura. È dunque libero spazio per lo sviluppo di conoscenza. Jonathan, allo stesso tempo, intende costituirsi come centro per la trasmissione dei bisogni emersi, emergenti o ancora nascosti della realtà Gay, Lesbica, Bisessuale e Transessuale.

Con questo fine, Jonathan intende svilupparsi come centro di aiuto in tutte le forme necessarie, a partire

dall'informazione fino ad arrivare al sostegno dei soggetti svantaggiati o malati. Inoltre, Jonathan si costituisce come centro di difesa dei diritti e intende istituire forme di dialogo con la società e le istituzioni per promuovere tutte le forme di riconoscimento e cittadinanza piena dei diritti personali e collettivi.

Art. 4

L'associazione Jonathan è aperta a tutti, senza nessuna discriminazione. Il numero dei soci è illimitato.


Art. 5

L'Organizzazione è un'associazione democratica sia per ciò che attiene all'elezione e al funzionamento degli organi direttivi, sia per come è organizzata la vita interna ad esso; le cariche associative sono elettive e gratuite.

Le prestazioni degli aderenti, tramite l'associazione, sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione; sono rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Enti o associazioni possono aderire a Jonathan in qualità di affiliati, senza diritto di voto nelle istanze decisionali del movimento, secondo forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

L'Associazione Jonathan sceglie quale proprio simbolo e marchio il gabbiano così come riportato in figura  detto simbolo e marchio potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione Jonathan, viene pertanto precluso l'uso del nome e del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'Associazione o che comunque non sia stato dalla stessa o tanto autorizzato da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo con la

osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accogliere o respingere discrezionalmente tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso la domanda venga respinta, il Consiglio darà comunicazione scritta all'interessato, il quale potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- a) al versamento della quota sociale, qualora l'assemblea dei soci ne deliberi l'istituzione e ne disciplini le modalità e le misure del versamento;
- b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci non possono cedere la quota di partecipazione all'Associazione.

Art. 9

I soci sono passibili delle sanzioni di ammonimento, sospensione dall'attività associativa, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed ai regolamenti interni;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le sanzioni di cui sopra saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri. I soci sanzionati potranno ricorrere contro il provvedimento del direttivo, il quale si impegna a convocare l'assemblea.

La qualifica di socio si perde per disinteresse verso l'attività sociale esplicita attraverso l'assenza prolungata da attività e assemblee per oltre due anni; la cancellazione viene effettuata previa delibera

dell'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la rinuncia ad ogni diritto nei confronti dell'Associazione.

Art. 10

Gli Associati hanno diritto a:

- 1) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 2) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'associazione;
- 3) eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi;
- 4) appellarsi per ogni questione alle istanze previste dai regolamenti.

Tutti i soci sono tenuti a:

1. osservare lo statuto e ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
2. far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
3. risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dal fondo riserva;
- d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'associazione.

Art. 12

Le quote associative versate dai soci, non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 13

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie; sono convocate tramite affissione all'interno dei locali dell'associazione almeno 20 giorni prima della data delle stesse.

Art. 15

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno. Essa :

- a) approva le linee generali del programma di attività e relativi investimenti per l'anno sociale;
- b) elegge il Consiglio Direttivo in scadenza;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) disciplina la quota sociale.

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- b) allorché ne faccia richiesta motivata il numero minore tra 1/10 dei soci e 20.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente e in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

Art.18

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Essa delibera sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento e sullo scioglimento dell'associazione. Per

deliberare è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La proposta di modifica deve essere presentata almeno due mesi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Soci, al Presidente il quale la espone, almeno venti giorni prima della data prevista per la convocazione e corredata della relazione illustrativa, nei locali all'interno dei locali dell'Associazione.

Art. 19

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.

Art. 20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti fra i soci di maggiore età e che abbiano assunto la qualifica di socio da almeno dodici mesi. Il Consiglio dura in carica 2 anni; i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere componenti del Parlamento italiano o europeo, di Regioni, Province o Comuni sopra i 15.000 abitanti e cariche esecutive di Comuni sotto i 15.000 abitanti e ricoprire cariche esecutive di partiti e sindacati di livello nazionale, regionale, provinciale. Il componente del Consiglio si autosospenderà nell'intraprendere l'eventuale elezione relativa e/o decadrà contestualmente alla nomina.

L'attività prestata dai soci negli organi del direttivo e nello svolgimento delle altre attività dell'associazione è a titolo gratuito. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. E' tuttavia prevista la possibilità di rimborsare a tali soci le sole spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate, derivanti dall'espletamento delle attività suddette.

Art. 22

Il consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alla attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. La figura del Segretario Tesoriere può essere sdoppiata.

Art. 23

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 2 dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei consiglieri.

Art. 24

Il consiglio direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci dai quali devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- d) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) deliberare circa l'ammissione, l'ammonimento, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- f) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di gruppi di lavoro da esso nominati, di esperti anche esterni. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma, che può delegare, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Inoltre il Presidente:

- Conferisce e revoca le procure;
- Convoca l'Assemblea dei Soci;

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'Associazione;
- Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Apre e chiude conti correnti bancari e/o postali previo parere del Consiglio Direttivo
- Procede ai pagamenti e agli incassi;
- Conferisce ai soci procura per la gestione di attività particolari, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolte.

Art. 27

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e soddisfatte tutte le responsabilità, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque sarà devoluto ad associazioni che operano per gli stessi scopi.

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.